Studio Legale MOSCA

Corso d'Italia, 102 - 00198 Roma Via Ettore Gallo, n. 31 – 87012 Castrovillari Tel.: 06.44292954 – 0981.27637 - fax: 06.442524772

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA RICORSO

del dott. Emilio SIRIANNI, nato a Catanzaro il 21.4.1960 (C.F. SRNMLE60D21C352I) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto su foglio separato, dagli Avv.ti Giovanni Pasquale MOSCA (C.F. MSCGNN61B14H962P) e Raffaello MISASI (C.F. MSSRFL75R16D086G) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, al Corso d'Italia n. 102. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi telematici giovannipasqualemosca@ordineavvocatiroma.org e avvraffaellomisasi@cnfpec.it ed al fax 06.44252477

- ricorrente

contro il CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA e il MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del rispettivo legale rappresentante *p.t.*,

- resistenti

Per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e/o idonea tutela cautelare

- della delibera del *Plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 12 luglio 2023 (doc. 1), comunicata al ricorrente il 17.7.2023, con la quale è stato deliberato di *non confermare il dott. Emilio SIRIANNI nelle funzioni semidirettive di Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro che gli sono state conferite con delibera del 9.9.2015 e che ha assunto in data 1.10.2015;*
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, compreso il decreto *ex* art. 17 legge n. 195/1958 contenente la citata delibera se *medio tempore* intervenuto e le proposte/verbali di Commissione presupposti.

FATTO

1. Al dott. Emilio SIRIANNI, magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in data 9 settembre 2015 sono state conferite le funzioni semidirettive di Presidente della Sezione Lavoro presso la ridetta Corte d'Appello.

Funzioni che ha svolto ininterrottamente dall'1° ottobre 2015 fino all'adozione della deliberazione del 12.7.2023.

Ai sensi all'art. 46 del T.U. sulla dirigenza Giudiziaria, il conferimento dell'incarico semidirettivo è disposto, infatti, per la durata di quattro anni (nel caso di specie maturati

già alla data dell'1° ottobre 2019), decorsi i quali il magistrato può essere confermato nelle medesime funzioni, per ulteriori quattro anni e per una sola volta, previa valutazione del CSM sull'attività svolta nel precedente periodo quadriennale.

- 2. Il dott. Emilio SIRIANNI, sollecitato in proposito ed alla prima scadenza quadriennale (1° ottobre 2019) dal Consiglio Giudiziario, ha depositato in data 29 ottobre 2019 la sua autorelazione per la conferma dell'incarico di Presidente della Sezione Lavoro (doc. 2). Acquisita l'autorelazione, nonché il rapporto informativo del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, il Consiglio Giudiziario presso la medesima Corte d'Appello, in data 4 marzo 2020, ha redatto il suo parere per la citata conferma (doc. 3).
- Il parere, espresso all'unanimità e nel quale si leggono i giudizi altamente positivi espressi con riferimento a tutti i parametri di riferimento (attitudini, merito, statistiche, organizzazione del lavoro, collaborazione nella gestione, risultati, proposte organizzative, ecc.), è stato favorevole alla conferma del dott. Emilio Sirianni nell'esercizio di funzioni semidirettive per il secondo quadriennio, ivi sottolineandosi fra l'altro il completamento ottimale del percorso professionale del presidente Sirianni.
- 3. Con successivo parere integrativo del 22 luglio 2021 (doc. 4), espressamente richiesto quale fonte di conoscenza e valutazione dal CSM per la conferma dell'incarico semidirettivo al ricorrente, il Consiglio Giudiziario ha preso posizione su alcuni fatti *medio tempore* intervenuti e che, suo malgrado, avevano interessato il dott. Emilio SIRIANNI. Nel parere integrativo, sempre espresso all'unanimità, si legge che *i fatti ... siano inidonei ad incidere in alcun modo sul parere positivo già espresso, mutandolo. Trattasi invero di vicende che non incidono sulla funzione direttiva svolta né sulla funzione giurisdizionale esercitata.*
- **4.** I fatti di cui al punto che precede riguardano il coinvolgimento del magistrato nella nota vicenda del Sindaco di Riace, Domenico Lucano amico intimo del dott. SIRIANNI, accusato ed indagato in relazione alla gestione di un centro di accoglienza di migranti (DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI NEL TERRITORIO COMUNALE).

Fatti che, per quel che concerne il ricorrente, hanno dato la stura a tre distinti procedimenti:

- A. Procedimento penale r.g. 70/19 per il presunto favoreggiamento, definito con decreto di **archiviazione** del GIP di Locri del 12.9.2019 adottato sulla base della richiesta di archiviazione del PM (entrambi in doc. 5) e che ha escluso in radice la sussistenza di condotte penalmente rilevanti;
- B. Procedimento per eventuali profili di incompatibilità ambientale ex art. 2 dell'ordinamento giudiziario, definito con provvedimento di **archiviazione** del

- Plenum del CSM dell'8 gennaio 2020 sulla base di proposta della prima commissione (doc. 6), che ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma;
- C. Procedimento disciplinare 71/19 per la pretesa violazione degli artt. 1 e 3 lett. d del D.lgs. 109/2006 (svolgimento di attività incompatibili ex art. 16, comma 1, del R.D. 12/41 e/o di attività che recano concreto pregiudizio all'esercizio delle funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio), definito con sentenza di assoluzione n. 93/2020, piena e nel merito, adottata dalla Sezione Disciplinare del CSM (doc. 7), poi confermata con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6003/2021 (doc. 8)
- 5. Nelle more della procedura per la conferma dell'incarico quadriennale, il ricorrente ha, poi, ricevuto una nota interlocutoria del CSM del 3 ottobre 2022, relativa alla sua settima valutazione di professionalità (doc. 9), con la quale si sospende il giudizio, assumendo che sono *emerse criticità in relazione ai prerequisiti dell'indipendenza e dell'imparzialità per le circostanze oggetto del procedimento disciplinare 71/2019*, con ciò confermandosi quanto, invece, viene oggi negato nel provvedimento impugnato (ovvero l'identità di tutti i fatti, le condotte e le circostanze sulle quali si procede ad una nuova e contraria valutazione rispetto a quella precedentemente assunta nel procedimento disciplinare 71/19).

 6. All'esito dell'istruttoria, nella seduta del CSM del 12 luglio 2023, sono state poste in votazione le due proposte confliggenti provenienti dalla competente quinta commissione:
 - i. Proposta A di **non conferma** con il voto di 5 componenti della quinta commissione;
 - ii. Proposta B di **conferma** con il voto di 1 componente della quinta commissione.

È stata quindi approvata dal Plenum la proposta A, con la conseguenza che il dott. Emilio SIRIANNI, a soli due mesi dalla scadenza del 2° quadriennio quale Presidente di Sezione (funzione che, nelle more del procedimento di conferma avviato fin dal 2 ottobre 2019, ha continuato a svolgere con brillanti risultati ed unanime riconoscimento; cfr. doc. 3) non è stato confermato nell'incarico semidirettivo (doc. 1).

Delibera di mancata conferma che, ai sensi dell'art. 90 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria (doc. 10), oltre a provocare la decadenza retroattiva dal momento della scadenza quadriennale (ovvero dall'1 ottobre 2019) genera l'ulteriore pregiudizievole conseguenza di impedire al magistrato lo svolgimento, neppure in via di fatto, di funzioni di reggenza o di supplenza per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma e, cosa ancora più grave, inibisce al magistrato di partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

Dal che l'attuale interesse del dott. Emilio SIRIANNI all'annullamento dell'impugnato provvedimento di non conferma che, pur ingiusto ed illegittimo, lo condanna a vivere gli ultimi anni di carriera con l'onta della decadenza dall'incarico di Presidente di Sezione e senza alcuna possibilità di accedere ad ulteriori funzioni dirigenziali e di svolgere funzioni di supplenza o reggenza.

La delibera è illegittima, viola la normativa di riferimento e deve essere annullata, previa idonea tutela cautelare per le seguenti ragioni.

DIRITTO

1. Contraddittorietà manifesta - Travisamento dei fatti – Violazione di giudicato e/o palese illogicità – Violazione art. 83 comma 1 lett. g e art. 87 del T.U.

Nella proposta di delibera A, poi approvata dal Plenum (doc. 1), dopo una breve premessa sulle norme di riferimento (artt. 71 e 72 del T.U. sulla dirigenza; doc. 10), sulla centralità – nella valutazione in discorso – dei prerequisiti dell'*autorevolezza culturale* e della *indipendenza da impropri condizionamenti nell'esercizio delle funzioni semidirettive* nonché dell'*imparzialità* e dell'*equilibrio*, sul parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario e sui fatti dell'*affaire* Lucano con i connessi esiti dei tre procedimenti precedenti, si riportano ampi stralci delle conversazioni private intervenute fra il ricorrente e l'ex Sindaco di Riace e così si motiva la scelta di non confermarlo nelle funzioni di Presidente di Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro:

- L'esistenza sui medesimi fatti oggetto della odierna procedura delle pregresse richiamate valutazioni (il riferimento è al procedimento penale, al procedimento disciplinare e a quello ex art. 2 L.G.), tutte allo stato favorevoli al dott. SIRIANNI, non determina automaticamente l'irrilevanza delle condotte (anche) ai fini della valutazione volta alla conferma quadriennale dell'incarico semidirettivo in atto;
- Il procedimento di conferma dell'incarico ... quello relativo alla verifica di compatibilità ambientale e quello sulla responsabilità disciplinare ... presentano profili funzionali e strutturali diversificati. Alcuna irrazionalità può in ogni caso rintracciarsi nella rivalutazione dei medesimi fatti allorquando la valutazione successiva non è tale da porsi in contraddizione con le pregresse;
- Il procedimento penale ha riguardato la sussistenza della richiamata ipotesi delittuosa di favoreggiamento personale, il procedimento disciplinare ha riguardato la valutazione dell'attività di consulenza svolta dal dott. SIRIANNI in favore del dott. Lucano con particolare riferimento allo specifico profilo della compatibilità della stessa con la funzione giudiziaria e il procedimento ex art. 2 L.G. ha escluso i

- presupposti applicativi di tale disposizione, senza tuttavia entrare nel merito della vicenda;
- Alcuna valutazione è stata quindi allo stato compiuta con riferimento al rapporto tra le condotte del dott. SIRIANNI, da un lato, ed il prerequisito dell'indipendenza da impropri condizionamenti, dall'altro, oltre che con riferimento all'autorevolezza e credibilità del magistrato cui sono attribuite funzioni semidirettive;
- Dalla lettura delle conversazioni tra il magistrato e il dott. Lucano emerge nitidamente come il primo abbia posto in essere numerose improprie iniziative. In particolare il dott. SIRIANNI:
 - ha fornito un contributo ... tramite la <u>predisposizione di controdeduzioni</u> avverso la relazione negativa formulata dagli ispettori prefettizi;
 - ha formulato un'istanza di accesso agli atti;
 - ha predisposto <u>comunicati di solidarietà</u> nei confronti del dott. Lucano, anche attraverso la <u>promozione di un documento</u> redatto dal gruppo associativo cui aderisce sfruttando quindi in modo improprio anche la visibilità anche all'interno della Magistratura ed all'esterno di essa;
 - ha dato un contributo agli scritti difensivi nell'ambito dell'indagine penale;
 - si è abbandonato a <u>commenti offensivi</u> nei confronti di un collega.
- Il dott. SIRIANNI non si è limitato a formulare opinioni o suggerimenti avverso l'ispezione avviata dalla Prefettura ... ha piuttosto predisposto una buona parte delle controdeduzioni nonché la richiesta di accesso agli atti ... non si è limitato a coinvolgere gli organi di stampa, ma ha anche interessato i vertici nazionali del gruppo associativo al quale lo stesso aderisce, predisponendo un documento da inviare sulla mailing-list di tutti i magistrati;
- Sebbene non abbia avuto rilievo penale, disciplinare o nell'ambito della procedura ex art. 2 L.G. la condotta del dott. SIRIANNI appare idonea ad escludere ogni positiva valutazione circa il prosieguo delle funzioni semidirettive ora in atto. Condizionato dal rapporto di amicizia e di condivisione del pensiero con il dott. Lucano, il dott. SIRIANNI ha inteso fornire a quest'ultimo il proprio apporto non solo di conoscenza tecnico-giuridica ... ma anche di impropria capacità di influenzare gli organi politici e di pubblica opinione, in ragione dell'appartenenza ad uno dei gruppi della Magistratura associata. Il condizionamento in parola è stato tale da rendere l'intervento del magistrato del tutto irragionevole, scomposto e altresì immotivatamente offensivo nei confronti di un collega;

- Ciò non può non incidere in modo grave ed irreversibile sui requisiti di autorevolezza culturale e indipendenza da impropri condizionamenti ... il condizionamento che genera la condotta innanzi descritta esclude incontestabilmente la citata indipendenza, la descritta reazione scomposta ed offensiva offusca ogni possibile autorevolezza culturale

L'articolato motivazionale, pur breve, sconta numerose inesattezze, e in punto di fatto ed errori in punto di diritto, oltre ad essere intimamente ed insanabilmente contraddittorio.

Partiamo da quest'ultimo profilo che interessa, demolendole, le premesse logiche della successiva esposizione dei motivi di mancata conferma.

La delibera riporta un principio generale, di buon senso prima che di diritto, che è corretto: la (ri)valutazione di fatti, documenti e circostanze già oggetto di valutazione in altra sede da parte dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura è possibile ma nella ben limitata misura in cui *la valutazione successiva non è tale da porsi in contraddizione con le pregresse*. Verrebbe proprio da dire *excusatio non petita accusatio manifesta*!

Ben cosciente della regola appena ricordata, il Plenum del CSM la viola apertamente, offrendo una irragionevole ed inammissibile rivalutazione degli stessi fatti in aperto contrasto con quella di segno contrario fatta dallo stesso CSM in precedenza (cfr. doc. 7). Eppure, il combinato disposto degli artt. 83 comma 1 lett. g e 87 del T.U. dispone che, sia nel parere del Consiglio Giudiziario sia nella valutazione del CSM, siano acquisiti *i fatti oggetto di eventuali procedimenti penali e disciplinari a carico del magistrato*, le *sentenze disciplinari* ed i *procedimenti pendenti*, ad ulteriore conferma di quell'obbligo di coerenza e di non contraddizione tra valutazioni distanti nel tempo degli stessi fatti ricordato dallo stesso CSM quale fondamentale premessa.

I promotori della delibera di non conferma con gli altri membri del CSM conoscono – o dovrebbero conoscere – nel dettaglio gli atti del procedimento disciplinare che ha interessato il ricorrente, lasciandolo indenne da ogni contestazione e conseguenza.

Epperò, con una volutamente sintetica ed imprecisa ricostruzione del contesto precedente, si tenta di restringere l'ambito di valutazione che fu condotto in quel procedimento e di ridurre, significativamente ed alla bisogna, le condotte, i fatti e le circostanze già valutate nel merito in altra sede.

Nella delibera impugnata, proprio al fine di evitare a monte la doverosa verifica della compatibilità e della coerenza della nuova valutazione con quella precedente, con ciò tradendo come detto le stesse premesse del deliberato (dal che la qui contestata

contraddittorietà manifesta), si legge che il procedimento disciplinare si sarebbe occupato solo dell'attività di consulenza del dott. SIRIANNI in favore del dott. Lucano. Gli assunti del Plenum sono sconfessati dai documenti e passiamo così ai profili di travisamento dei fatti, istruttoria carente e manifesta illogicità.

Si produce la nota dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia del 18/5/2019 (doc. 11) che ha dato l'avvio al procedimento disciplinare e nella quale si leggono tutte le contestazioni rivolte in quella sede al dott. SIRIANNI:

- Ha redatto controdeduzioni ad atti prefettizi per conto del Lucano;
- Ha redatto l'istanza di accesso;
- Ha fornito consigli e pareri redigendo finanche una bozza di dichiarazioni da rendere alla stampa;
- Ha fornito consigli in merito al procedimento penale in corso e ha contribuito ad elaborare strategie difensive;
- Ha fornito un supporto attivo per la valorizzazione della figura del Lucano sotto il profilo mediatico (riportandosi poi in dettaglio anche la questione del messaggio alla mail-list dei colleghi magistrati dell'associazione);
- I toni utilizzati nelle conversazioni telefoniche con il Lucano dal dott. Sirianni sono sicuramente sconvenienti (riportandosi poi in dettaglio le critiche ad un collega magistrato).

Già solo questo documento, agli atti del procedimento disciplinare, del successivo giudizio di Cassazione contro la sentenza di assoluzione e del procedimento per la conferma nell'incarico semidirettivo di cui è causa, dimostra inequivocabilmente l'errore di fatto e la carenza di istruttoria in cui è incorso il CSM, laddove ha sostenuto che nel procedimento disciplinare si fosse valutata solo l'*attività di consulenza* del dott. SIRIANNI.

E, invece, in quell'occasione ogni singola condotta, atto e conversazione privata del dott. SIRIANNI è stata oggetto di indagine, di contestazione e di valutazione.

A conferma dell'ampiezza del precedente ambito e della precedente valutazione ad opera del CSM (doc. 7; e poi anche della Cassazione a Sezioni Unite; doc. 8), si produce la successiva nota riservata del direttore generale del Ministero del 30 maggio 2019 (doc. 12). In questa nota, anch'essa inclusa nel corredo istruttorio del precedente procedimento disciplinare e del procedimento di conferma di cui è causa, le condotte del dott. SIRIANNI, valutate infine come disciplinarmente esenti da critica e dunque corrette, sono ulteriormente dettagliate ed apostrofate come *di gravissimo disvalore*:

- Oltre all'aver svolto un'attività non consentita di consiliore personale del Lucano, ha in realtà tentato di condizionare attraverso il proprio personale intervento l'operato dei magistrati assegnatari del caso con l'intendimento espresso di determinare una forza di pressione ambientale e mediatica tale da influenzare l'esercizio della funzione giudiziaria (la nota prosegue ricordando la questione dell'invio alla mailing list dei colleghi e dell'intendimento di parlare con i vertici dell'associazione);
- Il magistrato ha attivato una strategia di suggestione e condizionamento volta ad ottenere da parte dei magistrati inquirenti una diversa valutazione;
- Il dott. Sirianni in più di un'occasione esprime peraltro il proprio giudizio di totale disistima nei confronti dei magistrati;
- Evidente l'intendimento del dott. Sirianni di utilizzare strumentalmente la propria qualità di magistrato per conseguire un vantaggio a favore del Lucano.

Anche questo documento, ritualmente acquisito, mostra l'erronea percezione del CSM che, in contrasto con il tenore dei testi documentali, assume quale fondamentale premessa che il procedimento precedente avrebbe avuto quale unico oggetto l'attività di consulenza. Nello stesso senso è poi la nota di avvio del procedimento disciplinare dell'11 giugno 2019 a firma del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (doc. 13) nella quale sono elencate tutte le condotte oggetto dell'incolpazione:

- In qualità di consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro poneva in essere un'attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali ... di cui all'art. 1¹ del d.lgs. n. 109 mediante le seguenti condotte: redigeva atti amministrativi ... si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso fornendo consigli e suggerimenti ... forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura ... sviliva la professionalità dei magistrati ... predisponeva comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alla mailing list di magistrati ... si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e far sentire il fiato sul collo alla Procura procedente ...

Il tenore dei documenti citati (docc. 11, 12 e 13) non lascia spazio a divergenti ricostruzioni. L'oggetto del precedente procedimento disciplinare non è stato per nulla limitato all'aspetto della consulenza in relazione all'altrettanto limitato profilo della sola compatibilità di tale consulenza con la funzione giudiziaria, essendo invece esteso per tabulas a tutti gli altri aspetti della vicenda, compreso l'attivismo mediatico del

Ovvero: Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni

ricorrente ed i suoi giudizi verso altri colleghi in specifica relazione con i profili di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.

Alcuni dei fatti posti a fondamento della non conferma nell'incarico, non solo sono stati ritenuti irrilevanti in sede disciplinare, ma, ancor prima inesistenti. In particolare sia dalla richiesta di archiviazione del PG, che dalla sentenza di assoluzione del CSM, emerge che la predisposizione di documenti di solidarietà e l'invio degli stessi sulle mailing dei magistrati per il tramite dell'interessamento del proprio gruppo associativo "non sembra sia essere mai andata oltre la mera intenzione" (richiesta PG), "non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace" (sentenza di assoluzione).

E, del resto, la stessa delibera impugnata (doc. 1), nelle premesse, ricorda che il giudizio per la conferma investe anche i profili dell'imparzialità e dell'equilibrio. Profili che, come dedotto e documentato, sono stati già oggetto del precedente procedimento disciplinare che ha mandato assolto da ogni addebito il ricorrente su tutti i medesimi fatti oggi utilizzati come un maglio contro il dott. SIRIANNI.

Solo limitando artificiosamente l'oggetto del precedente procedimento disciplinare è stato quindi possibile per il Plenum effettuare una totale rivisitazione del giudizio sugli stessi fatti. Ma caduta la premessa (non è vero, cioè, che il giudizio di assoluzione precedente riguardi solo l'attività di consulenza) cade anche la tesi conclusiva secondo la quale sarebbe oggi possibile adottare un giudizio di segno diametralmente opposto al precedente e che vede ora il dott. SIRIANNI non esente da *impropri condizionamenti* (perché non indipendente a causa della sua amicizia con il Lucano) e sprovvisto di *autorevolezza culturale* (perché ha offeso in conversazioni private alcuni colleghi).

Ad ulteriore conferma della contraddizione insanabile tra la precedente valutazione e quella attuale su (tutti) gli stessi fatti, e nel senso dell'infondatezza anche nel merito del nuovo giudizio inammissibilmente rivisitato, milita la proposta di assoluzione da ogni addebito disciplinare a firma del Procuratore Generale dell'8 febbraio 2020 (doc. 14).

Vi si legge, in sintesi, che:

- Si trattava di conversazioni e scambi di mail private tra l'incolpato ed il suo amico;
- Non sono state mai segnalate condotte pubbliche del dott. Sirianni in grado di costituire violazione del dovere generale di riserbo;
- La norma, richiamando i doveri di cui all'art. 1, fa riferimento a qualunque tipo di attività ove le stesse rechino concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato;

- Le condotte addebitate (che, va ribadito, sono tutte quelle oggetto di rivalutazione e contenute nella motivazione nella delibera impugnata) non consentono di ritenere sussistente l'illecito contestato;
- L'attività espletata (riferendosi alla consulenza) non riveste quel carattere di minima abitualità necessario per qualificarla come professionale ... si è trattato di una serie di consigli dati ad un amico gratuitamente ...;
- lo stesso deve rilevarsi per la contestata fornitura di suggerimenti di cui ai punti C e D delle condotte contestate (riferendosi alle indicazioni sul tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura ed allo svilimento della professionalità dei magistrati inquirenti,) ... il Sirianni non ha mai fornito al Lucano altro suggerimento difensivo se non con riferimento ad esposti da presentare, ad eventuali denunzie, all'accesso agli atti:
- ciò avviene sempre in conversazioni private e mai in dichiarazioni o occasioni pubbliche ... si tratta di una condotta mai resa pubblica nei termini censurati;
- Quanto al punto E (predisposizione dei comunicati di solidarietà ed offerta di contattare i giornalisti) ... la stessa condotta non sembra sia essere mai andata oltre la mera intenzione ... né la Guardia di Finanza o la Procura di Locri hanno mai accennato ad un coinvolgimento del Sirianni nelle iniziative a sostegno dell'ex Sindaco di Riace poi concretizzatesi in manifestazioni pubbliche ... ciò comporta anche la oggettiva insussistenza della lesione del dovere di riserbo ... tale da far dubitare del suo equilibrio, indipendenza ed imparzialità ... il carattere riservato di certe espressioni, la mancanza di pubblicità data alle opinioni censurate, proprio perché privatamente espresse direttamente all'interessato, non possono costituire oggetto di censura disciplinare, non essendo mai fuoriuscite dall'ambito di riservatezza proprio di una conversazione telefonica.

Questa essendo la proposta di assoluzione della Procura Generale all'interno del procedimento disciplinare, poi versata nelle sentenze di assoluzione (docc. 7 e 8), è evidente l'errore nei presupposti, il travisamento dei fatti e la grave contraddittorietà del provvedimento impugnato nella parte in cui, pur di consentire una (invece) inammissibile rivalutazione negativa degli stessi fatti, assume che i fatti valutati sarebbero parzialmente diversi (ma si è dimostrato che non è così) o, che è anche peggio, che le due valutazioni degli stessi fatti potrebbero comunque convivere perché non sarebbero in antitesi tra di loro (pur essendo, l'una, di completa assoluzione nel merito e, l'altra, di grave rilevanza ai fini del medesimo giudizio di indipendenza, equilibrio e imparzialità).

I denunciati vizi di manifesta contraddittorietà e difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ridondano poi in violazione del giudicato o, quanto meno, in illogicità manifesta, avuto riguardo al contenuto testuale della sentenza di assoluzione (doc. 7), confermata dalle Sezioni Unite (doc. 8).

Va qui rimarcato che il cuore della delibera impugnata consiste nell'addebitare al dott. Emilio SIRIANNI, quale espressione di un preteso indebito condizionamento che avrebbe minato la sua indipendenza, la seguente condotta: *influenzare gli organi politici e la pubblica opinione*; e quale espressione di mancanza di autorevolezza culturale, quella di aver immotivatamente offeso i colleghi.

Ebbene, nella sentenza di assoluzione n. 93/2020, adottata il 10 luglio 2020 dalla Sezione Disciplinare dello stesso CSM qui resistente, oltre ad escludersi in radice che abbia una qualsiasi rilevanza l'attività 'consulenziale' gratuita del ricorrente in favore del dott. Lucano, si legge che è da escludersi che la condotta concretamente tenuta ... possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit. (ovvero quella che sanziona qualsiasi attività che possa recare pregiudizio all'esercizio delle funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona – MI PARE CI SIA UN ERRORE DI SCRITTURA) non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvengono elementi da cui poter desumere una paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a compromettere l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

Tale sentenza disciplinare, impugnata dal Ministero della Giustizia, è stata confermata dalla sentenza n. 6003/2021 delle Sezioni Unite di Cassazione (doc. 8) che ha arricchito la motivazione di assoluzione delle seguenti considerazioni che, in uno con l'assoluzione nel merito, rendono ancora più evidente l'illegittimità della delibera impugnata in questa sede e l'insostenibilità anche nel merito delle (ri)valutazioni che la dovrebbero sorreggere:

- I magistrati devono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino per cui sono da considerare liberamente espletabili le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;
- Anche il profilo del colloquio con un giornalista non è idoneo ... perché non consente di affermare che la vicenda abbia avuto una qualche rilevanza esterna contribuendo così ad appannare l'immagine di riserbo e correttezza che deve circondare ogni magistrato;

Già solo con riferimento al pacifico e cristallino contenuto del precedente procedimento disciplinare la delibera impugnata mostra i vizi rubricati nel motivo.

Ma tale risultato trova conferma anche in relazione al secondo procedimento che ha interessato il dott. Emilio SIRIANNI, sempre fondato sugli stessi fatti.

Il riferimento è al procedimento ex art. 2 R.D. 511/1946 (Legge Guarentigie) per la verifica di presunta incompatibilità ambientale, anch'esso conclusosi con l'esclusione di qualsiasi provvedimento di trasferimento a carico del ricorrente.

Nel provvedimento di archiviazione (doc. 6), secondo la stessa ricostruzione riportata nella delibera impugnata, si prende atto dell'insussistenza dei *presupposti applicativi* dell'art. 2 richiamato.

Al riguardo è bene riportare il contenuto della norma: I magistrati ... possono ... essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni ... quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

La conclusione con l'archiviazione anche di questo secondo procedimento, in uno con la circostanza che **neppure dopo la conclusione del procedimento disciplinare lo stesso sia stato riavviato** (potendo infatti rilevare a tal fine anche le situazioni obiettive a prescindere dalla colpevolezza del magistrato), esclude quindi che siano stati ravvisati e che siano ravvisabili profili di difetto di indipendenza o di imparzialità.

L'identità dei fatti oggi valutati ai fini della conferma dell'incarico semidirettivo con quelli a suo tempo valutati ai fini disciplinari imponeva pertanto al Plenum del CSM, secondo la sua stessa premessa metodologica e giuridica, di procedere ad una (ri)valutazione senza però poter stravolgere il contenuto della precedente e dovendo quindi assumere quale parametro di riferimento quello dell'assoluzione piena nel merito degli addebiti.

Se in sede disciplinare (docc. 7, 8, 11 - 14) le condotte del dott. Emilio SIRIANNI non sono state ritenute idonee né a scalfire la sua immagine e quella del suo Ufficio all'esterno, né a mettere in dubbio o a pregiudicare la sua indipendenza, imparzialità, correttezza, diligenza ed il suo equilibrio nell'esercizio delle funzioni, è allora evidente che, in sede di procedimento di conferma dell'incarico (doc. 1), le stesse condotte non possono invece essere trasfigurate in elementi di sicura mancanza di indipendenza e/o di autorevolezza culturale. I giudizi, per quanto con artificio retorico si tenti di negarlo, sono insanabilmente

contraddittori e non possono coesistere, dovendo prevalere il primo che impone al secondo di uniformarsi o, quanto meno, di generare un esito compatibile.

2. Violazione degli artt. 71 e 72 della Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria – Sviamento di potere.

La struttura del procedimento per la conferma nell'incarico semidirettivo per il secondo quadriennio è dettata in modo molto chiaro e coerente dalle norme in titolo e prevede, testualmente, che la valutazione del magistrato, sotto i vari profili della capacità organizzativa, dell'organizzazione, della gestione, dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati e dell'attività giudiziaria espletata, sia effettuata in relazione alla natura dell'incarico svolto di direzione o di collaborazione ... ed alle dimensioni dell'ufficio (inserire: art.71 del T.U.?)

La stretta correlazione tra la valutazione da compiere in sede di conferma e l'attività svolta come dirigente di un particolare ufficio è poi confermata dall'art. 72 del T.U. che, espressamente limitato nel titolo alla valutazione della capacità organizzativa, stabilisce che solo tale specifico aspetto (la capacità organizzativa appunto) debba essere valutato con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell'ufficio e che la stessa verifica della capacità organizzativa debba altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni semidirettive.

La norma è cristallina.

Gli aspetti dell'autorevolezza culturale e dell'indipendenza da impropri condizionamenti, all'interno del procedimento di conferma di un incarico direttivo o semidirettivo, possono e devono essere valutati esclusivamente come espressione della *capacità* o della incapacità *organizzativa* del magistrato in quel particolare ufficio, ovvero – dice la norma – *nell'esercizio delle funzioni* semidirettive svolte durante il precedente quadriennio.

La struttura del procedimento di conferma, dunque, è pacificamente circoscritta nel perimetro della valutazione di ciò che il magistrato ha fatto nel precedente quadriennio quale capo di un determinato ufficio e, pertanto, non può sconfinare nella valutazione a ben più ampio raggio della generale attività del magistrato, inglobando così indebitamente anche gli eventuali riflessi che il comportamento del magistrato abbia generato in contesti distanti e totalmente autonomi che nulla hanno avuto in comune con il suo lavoro.

Ne segue l'eccezione di sviamento di potere, avendo il Plenum del CSM stravolto il contenuto e la *ratio* dell'art. 72, da cui ha estrapolato – *pro domo sua* – i soli concetti di

indipendenza da impropri condizionamenti e di autorevolezza culturale, senza ancorarli né alla capacità organizzativa (unico aspetto da valutare in base al dato testuale) né all'esercizio delle funzioni di Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro da parte del dott. Emilio SIRIANNI.

Del resto, secondo la più attenta giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 1702/2021) Va considerato che, ai fini della conferma quadriennale, rilevata anche una tale duplice archiviazione, l'apprezzamento in senso ostativo di una tale circostanza esprimerebbe un uso sviato del potere di valutazione del CSM. In sede di conferma, l'attività giudiziaria espletata può invero essere considerata solo «nella diversa misura in cui rilevi in relazione alla natura dell'incarico svolto di direzione o di collaborazione, alla funzione direttiva e alle dimensioni dell'ufficio» (art. 71 Testo Unico). Altrimenti la valutazione si convertirebbe in uno strumento di improprio sindacato, opinabile e comunque inammissibile perché trascenderebbe la mera valutazione estrinseca.

Sono agli atti tutti i documenti e gli atti dei precedenti procedimenti, penali e disciplinari, da cui emerge, senza tema di smentita, che neppure una delle contestazioni mosse al ricorrente (tutte comunque senza alcun esito pregiudizievole) concerne la sua attività di Presidente della Sezione Lavoro.

Non c'è un solo appunto che censuri il dott. SIRIANNI *nell'esercizio delle funzioni* semidirettive in argomento o che metta in discussione la sua *capacità organizzativa* come Presidente della Sezione Lavoro.

Nessun atto o fatto, oggetto dei vari procedimenti, impinge nell'attività di Presidente del ricorrente, avendo riguardato tutt'altro contesto territoriale totalmente estraneo alla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro ed alla sua attività giurisdizionale nello specifico settore di competenza.

Va rimarcato che i fatti dell'*affaire* Lucano concernevano il Comune di Riace, la Prefettura di Reggio Calabria, il Tribunale penale di Locri e non hanno mai generato alcun riflesso o discredito sulla Sezione diretta ed *organizzata* dal ricorrente, come dimostrano le statistiche e le valutazioni del Consiglio Giudiziario (doc. 3 e 4).

Si trattava di vicende verificatesi in altro distretto Giudiziario, concernente per la quasi totalità delle conversazioni intercettate un procedimento amministrativo (ispezioni Prefettura sul servizio di accoglienza di Riace) quando ancora non si aveva notizia della qualità di indagato del Lucano.

La violazione delle norme in titolo e lo sviamento di potere trovano infine testuale e grave conferma nello stesso provvedimento impugnato in cui tutte le motivazioni che mettono in dubbio l'indipendenza del ricorrente e la sua autorevolezza culturale sono sganciate dal profilo della *capacità organizzativa* e non hanno alcuna attinenza con la sua attività di Presidente di Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro.

Ciò si ricava dalla lettura della parte conclusiva della delibera impugnata (doc. 1) in cui il Plenum del CSM parla genericamente di *autorevolezza e indipendenza* assumendo che siano escluse dai noti fatti, pur senza inquadrare tali fatti quale specifica espressione delle funzioni di Presidente di Sezione, come invece era imposto dall'art. 72.

La valutazione più generale ed omnicomprensiva dei prerequisiti dell'indipendenza e dell'imparzialità, del resto, è specifico oggetto delle periodiche valutazioni di professionalità, come emerge testualmente dalla nota di sospensione del relativo procedimento (doc. 9).

Diversamente, in sede di conferma di incarico semidirettivo, il prerequisito dell'indipendenza deve rilevare solo quale specifica espressione della capacità organizzativa (e nulla si dice sul punto nella delibera impugnata) e limitatamente all'esercizio delle funzioni direttive e/o semidirettive svolte (ed invece nel provvedimento non c'è alcun collegamento tra i fatti che denunzierebbero difetto di indipendenza e le funzioni svolte quale Presidente della Sezione Lavoro).

Il denunciato vizio di sviamento che inficia il provvedimento impugnato è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che il provvedimento di non conferma, qui impugnato, è stato adottato a soli due mesi della scadenza del quadriennio di conferma senza che sia stati indicati elementi sull'attività svolta che denotano la mancanza di autorevolezza ed indipendenza del dott. SIRIANNI.

3. Illogicità e contraddittorietà manifeste sotto altro profilo

Che il provvedimento impugnato sia profondamente illogico e contraddittorio come denunciato nel primo motivo emerge dalle stesse riflessioni compiute, dal medesimo Plenum del CSM, solo 7 mesi prima su una fattispecie sostanzialmente identica.

Si produce la delibera del CSM del novembre 2022 (doc. 15) con la quale il dott. Giuseppe Capoccia è stato confermato nelle funzioni direttive.

Intanto la delibera prodotta, praticamente coeva a quella impugnata, mostra come dovrebbe e doveva svolgersi il giudizio di conferma del magistrato, laddove – nel pieno rispetto dell'art. 72 del T.U. – dedica apposito paragrafo ed apposite riflessioni sul *parametro della*

capacità organizzativa, diversamente dalla delibera impugnata in cui il parametro non è (appositamente) mai citato.

NON RICORDO SE TE LO AVEVO GIA' SEGNALATO: IL PRECEDENTE RECENTISSIMO DEL PST BRESCIA CHE ERA STATO CONDANNATO IN SEDE DISCIPLINARE PER LE CHAT SCAMBIATE CON PALAMARA. PENSI POSSA ESSERE UTILE?

Senza dover entrare nel merito di quel diverso procedimento, ciò che rileva in questa sede sono i principi fatti propri dal CSM per confermare quel magistrato nel ruolo direttivo.

Anche in quel caso il magistrato sottoposto a procedimento di conferma per il secondo quadriennio era stato oggetto di un precedente procedimento disciplinare per fatti peraltro assimilabili a quelli del dott. SIRIANNI, verificatisi nel circondario del Tribunale in cui rivestiva l'incarico oggetto di conferma e relativamente a vicende che interessavano l'esercizio delle funzioni direttive rivestite dal magistrato confermato.

Ed anche in quel caso il magistrato era stato assolto dalla sezione disciplinare.

Nella delibera di conferma (doc. 15), che si apre con le stesse premesse di quella impugnata in punto di astratta possibilità di (ri)valutare gli stessi fatti di un precedente procedimento disciplinare, si leggono i seguenti corretti e condivisibili principi che dovevano essere applicati anche al ricorrente:

- Al riguardo non può che notarsi come l'archiviazione disposta nel procedimento ex art. 2 della legge sulle guarentigie, in uno con le assoluzioni in sede disciplinare, abbiano già compiuto una piena valutazione, in fatto, circa la assoluta e certa mancanza di compromissione dell'indipendenza del dott. Capoccia; di talché sarebbe totalmente contraddittorio in questa sede rendere sul punto una diversa valutazione, non sussistendo peraltro alcun argomento diverso ... da cui derivare una diversa conclusione;
- Quanto detto si impone in applicazione di chiari e condivisibili principi di diritto elaborati dal Consiglio di Stato proprio in relazione ai rapporti fra i tre procedimenti

 vale a dire il procedimento disciplinare, quello di incompatibilità ambientale e quello di conferma nelle funzioni dirigenziali – quando abbiano ad oggetto le medesime condotte;
- Il Supremo Giudice amministrativo, con la sentenza n. 1702 del 21 gennaio 2021 ha affermato ... che per quanto la loro considerazione avvenuta in sede disciplinare o di verifica della incompatibilità ambientale possa essere anche autonomo oggetto di valutazione di professionalità o di giudizio di conferma (com'è espressamente previsto

dall'art. 87 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria) senza incorrere in duplicazioni di sanzione (perché utile all'apprezzamento obiettivo della figura professionale del magistrato da confermare) – resta che, come accennato, sarebbe irrazionale in punto di linearità, coerenza e non contraddittorietà dell'azione di governo della magistratura riguardo al singolo magistrato, assumere come rilevanti in questa sede di conferma fatti che, in entrambe quelle appropriate e significative sedi, sono stati valutati come non rilevanti;

Quel che emerge chiaramente è che la diversità di oggetto e funzione delle tre tipologie di procedimento consente di applicare, in ipotesi, tutti i provvedimenti di tipo sanzionatorio che potrebbero derivare dalla valutazione dei medesimi fatti sotto tutti e tre i profili, senza che questo possa comportare una sorta di violazione del divieto di bis in idem, ma non già che tale autonomia funzionale possa consentire al Consiglio di ritenere rilevanti le condotte sotto il profilo dell'indipendenza solamente ai fini della mancata conferma, laddove quelle stesse condotte siano già state ritenute irrilevanti nelle sede disciplinare e di incompatibilità, essendosi esclusa del tutto la compromissione dell'indipendenza e della imparzialità del dott. Capoccia, altrimenti si finirebbe per violare manifestamente il principio di non contraddizione dell'azione amministrativa.

Questa essendo la condivisibile posizione espressa dal Plenum del CSM in un caso praticamente identico all'attuale, quanto meno sotto il profilo 'formale' della identità dei fatti valutati prima in sede disciplinare e poi in sede di conferma, non c'è nella delibera impugnata il rispetto di principi tanto chiaramente e fortemente difesi dallo stesso CSM in precedenza che, all'opposto, sono gravemente traditi senza alcuna logica e senza la benché minima motivazione che giustifichi un discostamento così significativo dai binari della legittima e coerente azione amministrativa.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus* si rinvia ai motivi di ricorso sopra dedotti.

Quanto al *periculum*, è pacifico che la mancata sospensione di efficacia della delibera del CSM impedirà al ricorrente di conservare anche giuridicamente la funzione di Presidente della Sezione Lavoro (e con pieno riconoscimento dei notevoli risultati raggiunti dal 2015 al 2023 pur registrati in ogni altro formale provvedimento che lo riguarda NON POTREMMO METTERCI QUEL PASSAGGIO DELLA RELAZIONE DI INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2016?) e di partecipare a qualsiasi altra

procedura per incarichi dirigenziali, relegandolo a fine carriera per i prossimi 5 anni in una condizione di grave disagio personale e professionale, essendogli finanche inibito di sostituire, supplire o reggere l'ufficio temporaneamente vacante.

Il danno è ancor più grave se si considera che il ricorrente potrà restare in servizio per solo ulteriori sette anni e, quindi, gli sarebbe definitivamente precluso di accedere ai posti direttivi e semidirettivi non solo nei prossimi cinque anni, ma sino al suo collocamento a riposo non potendo essere conferiti incarichi direttivi e semidirettivi a magistrati la cui permanenza in servizio è inferiore al quadriennio di durata dell'incarico.

E' dunque necessaria una pronuncia cautelare che, nell'intendimento del ricorrente, sia, da un lato, di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e dall'altro, con effetto propulsivo, di ordine al CSM di provvedere nuovamente alla valutazione per la conferma dell'incarico di imminente scadenza (1.10.2023) in modo che al dott. SIRIANNI non sia preclusa la partecipazione alle procedure di incarichi direttivi e semidirettivi che nelle more della definizione del giudizio di merito venissero banditi.

Si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti sugli ulteriori profili di illegittimità che dovessero emergere all'esito della verifica documentale.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati specificati in epigrafe, previa adozione di idonea misura cautelare che, nelle more della decisione di merito, tuteli la situazione sostanziale del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la controversia è soggetta al versamento di € 900,00.

Si depositerà il ricorso notificato con la procura in calce, la domanda di fissazione udienza ed i documenti come da numerazione di cui in narrativa.

Roma-Castrovillari, 21 agosto 2023

Avv. G. Pasquale MOSCA

Avv. Raffaello MISASI

Si notifichi a:

- 1) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (cap. 00186)
- 2) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede in Roma, alla Piazza dell'Indipendenza n. 6 (cap. 00185)

3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (cap. 00186)